



Città di Lucca

Amministrazione comunale

B. - Servizio di Staff - Advocatura Comunale, Centrale Unica di Committenza - Dirigente

**Ordinanza n. 1307 del 25/08/2018**

**Oggetto: ORDINANZA 1306/2018 - PERIODO DI VIGENZA - CORREZIONE  
ERRORE MATERIALE**

**IL SINDACO**

Premesso che

con precedente ordinanza 1306 del 24 agosto 2018, aderendo alle richieste della Questura, sono state disposte alcune limitazioni alla vendita ed alla somministrazione di alimenti e bevande, valide per il periodo di svolgimento del Luna Park;


nello specifico le limitazioni interessano gli esercizi - anche mobili - ubicati all' interno del piazzale Don Baroni - sede del Parco - nonché quelli siti nelle immediate vicinanze, compresi tra via delle Tagliate, via Carlo del Prete e via Barsanti e Matteucci, e riguardano: *a)* il divieto di vendita e somministrazioni di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro dalle ore 16.00 fino alle ore 01.00 del giorno successivo e *b)* il divieto vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 22.00 fino alle ore 01.00 del giorno successivo;

per un mero errore materiale nel dispositivo è stato riportato come arco temporale della vigenza delle limitazioni il periodo 25 agosto 2018/30 agosto 2018, anziché quello correttamente desumibile della premessa e dalle finalità del provvedimento ovvero 25 agosto 2018/30 settembre 2018;

quanto sopra premesso, a correzione della richiamata ordinanza 1306/2018, di cui viene comunque ricognitivamente di seguito riportato l'intero dispositivo,

**o r d i n a**

agli esercizi, anche mobili, ubicati all' interno del Piazzale Don Baroni nonché agli esercizi siti nelle immediate vicinanze, compresi tra via delle Tagliate, via Carlo del Prete e via Barsanti e Matteucci, per il **periodo 25 agosto-30 settembre 2018:**



- a) il divieto di vendita e somministrazioni di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metallo e/o vetro dalle ore 16.00 fino alle ore 01.00 del giorno successivo;
- b) il divieto vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 22.00 fino alle ore 01.00 del giorno successivo.a correzione del dispositivo.

Significa  
*che*

salvo quanto richiamato al successivo periodo, il mancato rispetto delle prescrizioni impartite viene sanzionato ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana ovvero ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000;

per quanto riguarda la vendita per asporto, nel caso degli esercizi di vicinato e, più in generale, il divieto di vendita di bevande di contenuto alcolico, le attività sono comunque ed inoltre soggette alle specifiche prescrizioni e sanzioni previste dall' art. 6 del d.l. 117/2007;

in ragione dell'urgenze e del numero degli interessati l'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, mediante affissione all'Albo Pretorio;

la stessa viene inserita nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", trasmessa via pec alle Associazioni di Categoria e, ove possibile, ai titolari di posteggi autorizzati ubicati nell'area;

nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971;

la presente ordinanza viene trasmessa alla Questura, al Comando della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificarne l'osservanza.

IL SINDACO  
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC  
S.p.A.